

Comune di Crotona



**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11-06-2019

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	4
Articolo 2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	4
Articolo 3: Richiesta e rilascio di autorizzazioni	5
Articolo 4: Validità delle autorizzazioni	5
ART. 5 Sistema Sanzionatorio	5
ART. 6 Sanzioni	6
ART. 7 Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità	7
ART. 8 Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità	8
ART. 9 Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso.....	8
TITOLO II SICUREZZA URBANA -QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO.....	10
ART. 10 Insudiciamento del suolo e dell'abitato.....	10
ART. 11 Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. -Sovraffollamento di Persone in abitazioni.....	11
ART. 12 Sgombero della grandine, ghiaccio e neve	12
ART. 13 Sicurezza urbana	12
ART. 14 Accattonaggio.....	14
ART. 15 Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici.....	15
ART. 16 Divieto di consumo di sostanze alcoliche.....	15
ART. 17 Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	16
ART. 18 Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi	16
Articolo 19 Promozione dell'inclusione e assistenza alle persone	17
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE.....	17
ART. 20 Divieti	17
ART. 21 Manutenzione del verde privato.....	18
ART. 22 Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e	18
azioni di salvaguardia degli immobili dismessi.....	18
ART. 23 Pulizia fossati.....	19
TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO	19
ART.24 Divieto di campeggio – Divieto di bivacco	19
TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE.....	19
ART. 25 Attività domestiche ed economiche	19
ART. 26 Attività rumorose	20
TITOLO VI COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	20

ART. 27 Attività vietate.....	20
Articolo 28: Esercizio dei Luna Park-Baby parking-ecc.....	20
Articolo 29: Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi	21
Articolo 30: Esercizio di Locali da ballo.....	21
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 31 Abrogazioni e disposizioni transitorie	22

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il Comune promuove la civile convivenza anche attraverso l'attività di prevenzione secondo i principi della mediazione sociale, al fine di tutelare la sicurezza urbana ed il pubblico decoro che rappresentano i presupposti per garantire ad ogni cittadino adeguate condizioni di vivibilità.
Allo scopo di promuovere la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari, iscritti ad Associazioni di volontariato o di promozione sociale, o del Servizio Civile Nazionale, nel rispetto del quadro normativo vigente.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e incolumità delle persone
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:

- A. le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
- B. le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime sebbene non sia comunque ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone. E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, nei limiti e con le prescrizioni dovute.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Autorità" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il Comune di Crotone e il suo Sindaco in rappresentanza.

Articolo 2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale (ovvero Polizia Locale), nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute

forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità Comunale.

3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Articolo 3: Richiesta e rilascio di autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento ovvero ad altri regolamenti cui si fa riferimento, devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:
 1. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 2. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 3. senza pregiudizio del diritto di terzi;
 4. con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
 5. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 6. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.
3. Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.
4. Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Articolo 4: Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.
2. Alla scadenza, le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.
3. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento ovvero ad altri richiamati, dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

ART. 5 Sistema Sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 e s.m.i. .

2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente della Polizia Locale a ciò delegato dal Sindaco.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Crotona
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

ART. 6 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
5. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 200,00.
6. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
7. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 6, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981; l'Autorità Amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Crotona e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
8. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:

- all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree e di proprietà o in gestione al comune o ad altri enti)
- all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi cimiteri, biblioteche, musei, aree archeologiche, ecc.)
- all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale;
- all'area di supporto amministrativo presso il Comune o presso altri Enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali),
- all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'Autorità Amministrativa).

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà individuato apposito ufficio comunale delegato e formalizzare a cura del Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

10. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in Euro 10,00. Il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 6 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
11. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.
12. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.
13. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 12 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

ART. 7 Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente

- accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
 3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00, eccetto la violazione di cui all'art. 10 comma 6 che comporta, qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100.00 Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
 4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del comune e con spese a carico dell'interessato.

ART. 8 Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

ART. 9 Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso

1. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, ed in particolare quelle previste dall'art. 688 - 726 del Codice Penale dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada D.lvo 285/92, i divieti previsti dall'art. 13 c.2 lett. a, b, c, d, e, i e c. 3; dall'art. 14 c.1; dall'art. 15 c.1; dall'art. 16 c.1 lett. a; dall'art. 17 c.1; dall'art. 24 c.1 e 2; dall'art. 27 c.1 e 2 del presente regolamento, disciplinano condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nei successivi commi, lo stazionamento e l'occupazione degli spazi ivi previsti. I divieti previsti sono rivolti a chiunque ponga in essere azioni di qualsiasi contatto commerciale o mendicizia, ovvero di altre attività illecite quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la vendita di merci contraffatte e che impediscono l'accessibilità e la fruizione di

aree, e/o l'impedimento, dovuto a ingombro e/o all'alterazione fisica dei luoghi oppure ad ogni condotta che sia in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libertà di circolazione. Tali divieti, previsti dall'art. 9 qualora ne sussistano le condizioni, danno facoltà all'organo accertatore di procedere, oltre all'applicazione della sanzione e alle eventuali misure previste alle normative di riferimento, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e di divieto di accesso secondo i vincoli e le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i.. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria non può fare ingresso in alcuna delle aree definite all'art. 9 del presente regolamento a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria il personale che ha accertato la violazione all'ordine provvede a intimare ai trasgressori di allontanarsi dall'area vietata e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.

2. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento, perché più favorevole, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale per la violazione commessa prevista in € 200,00. All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore qualora ravvisi una situazione di disagio psico fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso possibilmente tradotto nella lingua parlata dal soggetto, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di Crotona e dalla locale Azienda Sanitaria con i relativi indirizzi e contatti.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 3° del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 e ai sensi del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza) che ha esteso la possibilità di applicare il Daspo urbano in nuove aree come a quelle destinate svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli, nonché nei presidi sanitari e nei confronti degli indiziati di terrorismo, le planimetrie e le località allegare al presente regolamento (allegati A e B) individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 della citata Legge.
4. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica a tutte le aree demaniali marittime del territorio comunale, oltre alle aree relative alla determinazione dei limiti e dei divieti per l'esercizio del commercio itinerante e a tutte le aree individuate nella zona ricompresa nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Si applica altresì alle aree verdi pubbliche elencate nell'allegato B.
5. In generale, ove non espressamente indicate, sono interessate tutte le aree in un raggio di 50 metri dalle mura perimetrali ovvero dalle recinzioni esterne di:
 - a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - b) biblioteche;
 - c) musei;
 - d) siti archeologici;
 - e) pinacoteche;
 - f) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - g) monumenti;

- h) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
- i) edifici storici (ad es. Castello di Carlo V e relativa cinta muraria ecc.);
- j) parchi e giardini pubblici,
- k) siti a verde (ad es. Parco Pignera, Parco delle Rose, ecc.)
- l) parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
- m) mense sociali;
- n) impianti sportivi;
- o) aree produttive e le aree di riconversione industriale;
- p) porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, infrastrutture di trasporto in genere.
- q) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli, nonché presidi sanitari (ai sensi del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 113/2018 c.d. decreto sicurezza che estende il DASPO URBANO anche a queste nuove aree e nei confronti degli indiziati di terrorismo).

TITOLO II SICUREZZA URBANA -QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 10 Insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. E' vietato sporcare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini, sulle golene e nei corsi d'acqua, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.
2. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, sporcare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone
3. E' vietato affiggere ogni materiale non autorizzato dal settore competente del Comune di Crotone ai tronchi degli alberi e alla segnaletica e sporcare gli stessi.
4. E' inoltre vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminarmente autorizzazione del Settore competente del Comune.
5. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, chiunque sporca o imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200.00.
6. I conduttori di animali devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. La violazione di cui al presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
7. All'atto del controllo, detti conduttori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
8. Le violazioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.
9. Le violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 7 o 8.
10. Per quanto riguarda le violazioni previste al comma 3 e 4, gli incaricati alla vigilanza provvederanno a riferire eventuali danni causati agli alberi al Settore Verde Pubblico che provvederà a valutare l'entità economica del danno applicando il metodo per il calcolo del valore ornamentale degli alberi in uso dall'Amministrazione.

11. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6 comma 6 e seguenti.

ART. 11 Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. - Sovraffollamento di Persone in abitazioni.

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.
2. I proprietari, locatari o conduttori di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano le loro attività in edifici prospicienti la pubblica via devono tenere pulite le saracinesche e rimuovere gli eventuali rifiuti accumulatisi all'interno dei locali o nello spazio tra la vetrina e la serranda. Devono altresì allestire od oscurare le vetrine con modalità e materiali tali da garantire il decoro dei luoghi e rispettare la pubblica decenza. Le prescrizioni di cui al presente comma devono essere ottemperate anche in caso di sospensione o cessazione dell'attività per l'intero periodo in cui i locali permangono nella disponibilità di proprietari, locatari, conduttori, o soggetti di mediazione eventualmente intervenuti; gli stessi devono inoltre mantenere lo stato di decoro e la pulizia delle vetrine nella parte visibile interna nel caso in cui non siano state oscurate integralmente, tenendole pulite e prive di messaggi pubblicitari non autorizzati, ad eccezione degli avvisi di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o affitto dei locali o dell'attività.
2. Qualora esistano ammezzati con finestre che si aprono nel sottoportico, i loro inquilini provvederanno alla pulizia del soffitto e delle pareti del sottoportico fino al livello delle suddette finestre.
3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
4. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
5. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere ultimata entro le ore 9.00, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.
6. Entro tale orario dovranno concludersi anche le operazioni di svuotamento dei pozzi neri nel centro storico.
7. Le operazioni previste dal comma 6 del presente articolo possono avere luogo anche in orari diversi in relazione a particolari esigenze della circolazione stradale, delle attività economiche o altro, se previsto nel titolo concessorio.
8. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D.M. 05.07.1975, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di Igiene e Sanità, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.
9. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.

10. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
11. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.
12. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
13. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
14. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
15. In presenza della violazione di cui al comma 9, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.
16. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati ai commi precedenti 8 e 9, qualora il trasgressore sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del locale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.
17. In generale è vietato l'utilizzo a fini abitativi di locali non destinati ad abitazione e privi della dichiarazione di abitabilità di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. e art. 4 del D.P.R. 425/94. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per abitazione. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

ART. 12 Sgombero della grandine, ghiaccio e neve

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i conduttori dei locali al pianoterra sono tenuti a spazzare tempestivamente la grandine, il ghiaccio e la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario.
2. Analogo obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.
3. La grandine/ghiaccio, neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 13 Sicurezza urbana

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della Città, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. In particolare è vietato:
 - a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi, giardini pubblici ed argini, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione, utilizzare in modo improprio attrezzature predisposte per la seduta delle persone o altri manufatti pubblici, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio, o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici e privati;

- b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione
- c) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
- d) mostrarsi in pubblico nudi o in abiti che offendano il comune senso del pudore
- e) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possono offendere la pubblica decenza ovvero bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo
- f) esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze del centro abiti, biancheria e simili
- g) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggiando monumenti alberi e manufatti
- h) non azionare i dispositivi di segnalazione visiva di cui devono essere muniti i velocipedi da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di grandine, di forte pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità.
- i) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione al Settore competente del Comune, corredata degli appositi documenti previsti e in conformità alle disposizioni che regolamentano l'occupazione del suolo pubblico. In caso di Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta alla richiesta si dovrà allegare copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla polizia locale e a qualsiasi organo di polizia quando richiesto.
- j) fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, in tutto il territorio del Comune di Crotone, dalle ore 01:00 alle ore 6:00,
 - 1. è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o plastica da parte degli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori artigianali e simili, ivi compresi i distributori automatici, nonché ai venditori ambulanti, anche in occasione di manifestazioni
 - 2. è vietato a chiunque detenere, non sigillate e chiuse, bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale per bere bevande o consumarle all'esterno di pubblici esercizi, associazioni, circoli privati o simili, fatto salvo durante la consumazione ai tavoli degli stessi o nelle immediate vicinanze (entro la distanza di 5 metri dalla soglia) e comunque sempre nelle strutture che appartengono all'esercizio.E' sempre vietato lasciare bottiglie di vetro e plastica o bicchieri di vetro e plastica al di fuori degli appositi contenitori o abbandonarli.

Nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica del mese di maggio, del mese di giugno, del mese di luglio ed agosto di ogni anno, in tutto il territorio del Comune di Crotone la fascia oraria del divieto di cui al precedente periodo viene confermata alle ore 01:00 fino alle ore 06.00.

E' inoltre sempre vietata, nelle tipologie di locali e nelle aree di cui ai precedenti periodi, la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, nella fascia oraria che va dalle ore 01:00 fino alle ore 06:00. Con apposito provvedimento il Sindaco potrà modificare periodi ed orari. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 400,00.

3. Fatta salva l'applicazione di norme speciali, statali e/o regionali per la violazione alle discipline delle singole arti e mestieri, nelle aree individuate negli allegati A e B del presente regolamento sono vietate le attività di impresa che non siano espressamente autorizzate e risultanti dal titolo abilitativo, tutte le attività non compatibili con il decoro storico e artistico del Centro Storico, tutte le tipologie di vendita abusiva di merce, cibi o bevande su strada e di qualsiasi servizio o attività abusiva (anche attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo ed ogni altra pratica professionale simile per tecniche e/o strumentazione, l'attività di acconciatore come il taglio di capelli – trecchine e simili) che, dietro offerta o corrispettivo in denaro, anche pattuito al momento, configuri la mercificazione della propria o altrui persona ovvero configuri un contratto commerciale, di vendita o di mendicizia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione della prestazione, compreso l'eventuale denaro e la merce, oggetto del contratto illecito.
4. Le violazioni al presente articolo, laddove non espressamente specificato, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, eccetto le violazioni di cui alle lettere c) e d) che comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 e la violazione di cui alla lettera h) che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,00.
5. La violazione prevista dal comma 2 lettera g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.
6. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 comma 6 e seguenti.

ART. 14 Accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale e in particolare nelle seguenti aree individuate ed entro 50 metri dal perimetro delle stesse ovvero dalle relative recinzioni:
- intersezioni stradali e sui ponti;
 - all'interno e in prossimità dei mercati;
 - stazioni ferroviarie, autolinee di bus, ospedali, case di cura, soggiorni per anziani;
 - luoghi di culto e cimiteri;
 - esercizi commerciali e pubblici esercizi;
 - uffici pubblici ed istituti bancari;
 - monumenti e luoghi turistici e culturali;
 - casse anche automatiche di aree di sosta o parcheggio, di parcometri, di distributori automatici di merce e di casse di pubbliche manifestazioni,
- è vietato
- a) chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con minori e/o animali al seguito
- b) proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
4. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

ART. 15 Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 527 e 726 del Codice Penale e dall'art. 5 della L. n. 75/58, è vietato a chiunque stazionare in luogo o suolo pubblico o in aree private aperte al pubblico e/o ad uso pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici, compiendo atti contrari alla pubblica decenza od osceni, o comunque creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività e/o occupazione autorizzata.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuare, alla guida di un veicolo, la fermata o la sosta al fine di:
 - a) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che offrano prestazioni sessuali a pagamento su strada. La violazione si concretizza anche con il solo stazionamento del veicolo e con la permanenza a bordo di soggetti che abbiano posto in essere nei luoghi sopracitati i comportamenti descritti al comma 1 e al presente comma 2, lett. a).
 - b) consentire la salita e la discesa dal veicolo di uno o più soggetti che pongono in essere i comportamenti descritti al comma 1.
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli operatori delle Associazioni riconosciute o sussidiate e delle Istituzioni previste dall'art. 8 della L. 75/58 che perseguono fini di assistenza e rieducazione verso le persone dedite alla prostituzione, nell'ambito delle attività associative o istituzionali. Gli operatori delle suddette Associazioni o Istituzioni dovranno esibire agli organi accertatori al momento del controllo apposito documento con il quale si dimostri l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario.
4. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale e amministrativa previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, le violazioni dei divieti previsti dal presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 500,00.
5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6 comma 6 e seguenti.
6. I soggetti di cui al comma 3 momentaneamente sprovvisti di idonea documentazione dimostrante l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario ad una Associazione o Istituzione avente le finalità suddette, dovranno esibire, entro 20 giorni, il documento mancante al Comando Polizia Locale di Crotona. L'inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 150,00.

ART. 16 Divieto di consumo di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, è vietato:
 - a) nella fascia oraria che va dalle ore 01:00 fino alle ore 06.00, detenere o consumare ogni genere di bevanda alcolica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei pubblici esercizi, dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi (distanza 5 metri dalla soglia) e ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione comunale.
 - b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18. Si precisa che la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall'art. 689 c.p.

- c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.
2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 lett b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
 3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2. 4.
 4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00, eccetto la violazioni di cui al comma 3, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 200,00.
 5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 comma 6 e seguenti.

ART. 17 Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
3. Secondo i principi della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione viene ridotta a Euro 100,00 nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la patria potestà genitoriale.
4. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.
5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 comma 6 e seguenti.

ART. 18 Trattamenti Sanitari Obbligatorii e Accertamenti Sanitari Obbligatorii

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatorii (TSO) o Accertamenti Sanitari (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, il personale della Polizia Locale può operare anche fuori del territorio comunale sia per svolgere le suddette attività ovvero in particolari occasioni stagionali o eccezionali anche per svolgere azioni di soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale. Nello svolgimento delle suddette attività è consentito al personale della polizia locale di operare anche fuori dal territorio comunale con l'arma e il materiale di armamento in dotazione, nel rispetto di eventuali piani o accordi tra le Amministrazioni interessate, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento Ministeriale sull'armamento della polizia locale. Tali servizi con armi fuori dal territorio del Comune di Crotona dovranno essere preceduti da una preventiva comunicazione da parte del Sindaco al Prefetto di Crotona e al Prefetto competente per il territorio cui i contingenti sono diretti, con indicazione delle informazioni sul contingente impegnato, sul tipo di servizio da eseguire e della durata della missione.

Articolo 19 Promozione dell'inclusione e assistenza alle persone

1. Il Comune favorisce, nell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale delle persone in condizioni di manifesto disagio psico fisico, mediante specifici servizi di assistenza sociale, anche con la stipula di protocolli di intervento tra Settore Servizi Sociali e il Corpo di Polizia Locale.
2. I servizi di cui al precedente comma, che potranno essere effettuati lungo l'arco delle ventiquattrore e nei giorni festivi, verranno attivati dalla Polizia Locale ove la stessa venga a contatto con persona che si trovi nelle condizioni di manifesto disagio psico fisico che richiedano un intervento immediato. Resta salva la discrezionalità dell'Operatore di polizia di richiedere un intervento medico d'urgenza quando ne sussistono i presupposti.
3. Gli operatori del sociale che interverranno nell'immediatezza avvicineranno la persona con l'intento di proporle un progetto socio - assistenziale nel rispetto della libertà personale e senza alcuna costrizione. Qualora la persona esprima la manifesta volontà di aderire, con il suo consenso, verrà fissato un appuntamento entro i 7 giorni successivi presso gli uffici del Settore Servizi Sociali.
4. Qualora il soggetto si presenti all'appuntamento ed inizi il percorso di recupero, il Settore Servizi Sociali ne darà immediata comunicazione all'Organo di polizia che ha applicato la sanzione pecuniaria, che provvederà, salvo che la sanzione non sia già stata estinta o sia stata oggetto di ricorso, o siano decorsi i termini per il pagamento, ad interrompere il procedimento sanzionatorio con apposito provvedimento di archiviazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

ART. 20 Divieti

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:
 - a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
 - b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento
 - c) introdurre veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano fatto salvo che nei percorsi appositamente dedicati.

2. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 21 Manutenzione del verde privato

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:
 - a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica
 - b) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
3. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 7 o 8.

ART. 22 Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e

azioni di salvaguardia degli immobili dismessi

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni e periodici trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00. 16
5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 8 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

ART. 23 Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tale da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
3. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 5 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART.24 Divieto di campeggio – Divieto di bivacco

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con carriaggi abitativi, con veicoli, tende, baracche o altri ripari di fortuna.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli dedicati del presente regolamento.

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE

ART. 25 Attività domestiche ed economiche

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma precedente, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione sugli argini, sulle aree golenali, sulle aree verdi attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.
3. Lo spargimento di stallatico o liquame di origine animale, per la concimazione del terreno ad uso agricolo od orticolo, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.

4. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 26 Attività rumorose

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia e eventuale apposito Regolamento che disciplina le attività rumorose è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

TITOLO VI COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 27 Attività vietate

1. Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli è vietato offrire servizi di: ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori o materiali, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale. Lo stesso trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata e/o con l'offerta di vendita di prodotti, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica, in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. N. 114/98).
3. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Articolo 28: Esercizio dei Luna Park -Baby parking- ecc.

Fatto salvo quanto previsto dall'apposito regolamento, tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei micro - parchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o

per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 24.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00. Nel periodo dal 20 giugno al 20 settembre il limite serale è prorogato alle ore 01.00. Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione comunale

1. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Articolo 29: Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01.00. Nel periodo 20 giugno-20 settembre il limite serale è prorogato alle ore 02.00 nei giorni di venerdì e sabato. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione comunale
2. Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.
4. Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.
6. La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo dell'impianto dalla terza violazione dei commi 1, 2, 4 e 5.

Articolo 30: Esercizio di Locali da ballo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del medesimo, o con esso incompatibili.
2. Le disposizioni dell'art. 19 entreranno in vigore dall'istituzione da parte dell'Amministrazione Comunale degli specifici servizi di assistenza sociale previsti dal comma 1 del medesimo articolo.